



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

tel + 39 0403775551
fax + 39 0403775523

salute@regione.fvg.it
salute@certregione.fvg.it
I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

Area promozione salute e prevenzione

Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia
Giulia
Direzione Generale
Via Santi Martiri n. 3
TRIESTE

Dirigenti scolastici
Istituti comprensivi
Regione FVG

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Delle Aziende Sanitarie
della Regione Friuli Venezia Giulia

Ai Sig. Sindaci
Comuni del FVG

LORO SEDI

**Oggetto: Protocollo Regione FVG finalizzato
alla semplificazione degli adempimenti
vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione, ai servizi
educativi per l'infanzia, ai centri di formazione
professionale regionale e alle scuole private
non paritarie**

Premessa

La Legge 31 luglio 2017, n. 119, di conversione del Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 73, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci*", ha stabilito l'obbligatorietà di 10 vaccinazioni per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, prevedendo una serie di

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.

struttura competente: Area promozione salute e prevenzione / pec: salute@certregione.fvg.it

responsabile del procedimento: dott. Paolo Pischiutti/ paolo.pischiutti@regione.fvg.it

referente della comunicazione: dott.ssa Cinzia Braidà/ cinzia.braidà@regione.fvg.it

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

adempimenti burocratici a carico dei genitori/tutori/affidatari, delle istituzioni scolastiche e delle Aziende Sanitarie, per l'acquisizione della documentazione comprovante lo stato immunitario del minore.

L'articolo 3-bis della Legge 119/2017 introduce, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, misure di semplificazione degli adempimenti di cui sopra, prevedendo che gli Istituti Scolastici trasmettano direttamente gli elenchi degli iscritti alle Aziende Sanitarie e che queste ultime li restituiscano agli istituti scolastici dopo averli completati con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadano nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria competente.

L'art. 18-ter del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017), introduce "*Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie*", prevedendo quanto segue:

1. nelle sole Regioni e Province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
2. nelle medesime Regioni e Province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.

Nella Regione Friuli Venezia Giulia è disponibile un'anagrafe vaccinale regionale unica e informatizzata, pertanto le misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali sono applicabili già dall'anno scolastico in corso.

Considerato quanto sopra esposto, la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria politiche sociali e famiglia - Area promozione salute e prevenzione definisce il protocollo ai fini di semplificare l'acquisizione da parte degli enti preposti della documentazione comprovante lo stato immunitario dei minori iscritti ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, alle scuole private non paritarie nonché ai centri di formazione professionale. Il protocollo si prefigge di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle famiglie e contestualmente di semplificare i compiti amministrativi che le istituzioni scolastiche e le Aziende Sanitarie devono svolgere in applicazione della legge 31 luglio 2017, n. 119.

E' previsto pertanto che gli Istituti Scolastici del FVG (servizi educativi per l'infanzia, istituzioni del sistema nazionale di istruzione, scuole private non paritarie, centri di formazione professionale) trasmettano gli elenchi degli iscritti (minori di età compresa tra 0 e 16 anni) alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti e che queste ultime li restituiscano agli istituti scolastici dopo averli completati con l'indicazione dei soggetti che risultano "in regola"/"non in regola" con gli obblighi vaccinali.

A tal fine, saranno considerati "in regola" con gli obblighi vaccinali i minori di età compresa tra 0 e 16 anni che abbiano eseguito tutte le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età o che non ricadano nelle seguenti condizioni:

- esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni (per immunità in seguito a malattia naturale o per documentati motivi di salute)

- appuntamento per le vaccinazioni non effettuate presso l'Azienda Sanitaria territorialmente competente (a tal fine si precisa che la prenotazione delle vaccinazioni non effettuate dovrà essere richiesta attraverso le modalità organizzative previste dalle singole Aziende Sanitarie e comunque tutti i soggetti non in regola con le vaccinazioni hanno già ricevuto/riceveranno l'appuntamento per posta per eseguire le vaccinazioni. **NON verrà dato seguito a richieste di appuntamento effettuato tramite raccomandate, mail ordinarie o PEC).**

PROCEDURA OPERATIVA VALIDA SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

1. I dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie nonché dei centri di formazione professionale del FVG dovranno inviare l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico successivo entro il 10 marzo di ogni anno (**per l'a.s. 2018/2019, considerati i tempi stretti, entro il 10 aprile**) all'Azienda Sanitaria competente per territorio; l'elenco dovrà essere inviato via PEC esclusivamente all'Azienda Sanitaria territorialmente competente e non ad altre strutture regionali (elenco indirizzi PEC delle Aziende Sanitarie regionali (in allegato n.1) in un formato elettronico elaborabile (file in formato-excel/csv che sarà inviato con una successiva nota).
2. Le Aziende Sanitarie provvedono entro il 10 giugno a restituire via PEC ai dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale del FVG gli elenchi di cui sopra, completati con l'indicazione dei soggetti che risultano "in regola"/"non in regola" con gli obblighi vaccinali.
3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori "non in regola" a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione dell'appuntamento presso l'Azienda Sanitaria territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla Azienda Sanitaria che, qualora la medesima o altra Azienda Sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza.
5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al punto 3 nei termini previsti costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione di cui al punto 3 nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.
6. Le Aziende Sanitarie e le istituzioni scolastiche adatteranno gli adempimenti di rispettiva competenza relativamente ai minori "non in regola" con gli obblighi vaccinali.

SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO E IL CALENDARIO ANNUALE 2017/2018

Considerato che all'anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018 non si applica il disposto di cui all'art. 4 del D.L. n. 73 del 2017, le Aziende Sanitarie restituiscono alle istituzioni scolastiche/educative e formative, gli elenchi degli iscritti, completandoli, ove necessario, con la sola dicitura "non in regola con gli adempimenti vaccinali", per i

minori che, pur non ricadendo nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, non abbiano effettuato le vaccinazioni obbligatorie e non abbiano la prenotazione dell'Azienda Sanitaria competente per le vaccinazioni non effettuate. Ciò premesso, in considerazione dell'imminente scadenza del 10 marzo relativamente all'obbligo vaccinale per il corrente anno scolastico, relativamente alla restituzione di tali elenchi, il termine **viene posticipato al 10 maggio 2018**, per completare l'acquisizione di elenchi ancora mancanti e per permettere la completa verifica di quanti hanno più volte posticipato gli appuntamenti. Infine, sempre in considerazione dell'imminente scadenza del 10 marzo relativamente all'obbligo vaccinale per il corrente anno scolastico:

- tenuto conto dell'ordine del giorno n.4 del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia del 15 dicembre 2017, che impegna la Giunta Regionale ad “adoperarsi affinché tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati nelle scuole dell'infanzia della Regione Friuli Venezia Giulia possano giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione di continuità educativa”;
- preso atto che il Decreto Legge 16 ottobre 2017 n.148 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”, applica anche all'anno scolastico vigente le disposizioni dell'art. 3-bis, commi da 1 a 4, del Decreto Legge 7 giugno 2017 n°73 convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119, mentre esclude il comma 5, che prevede la decadenza dall'iscrizione;
- visti i dati soddisfacenti relativi alle coperture vaccinali al 31.12.2017, che, pur non raggiungendo ancora la soglia di sicurezza del 95% prevista dalla letteratura internazionale, sono migliorati rispetto al precedente anno scolastico;
- in considerazione della frequentazione da ormai circa 6 mesi dei minori di 6 anni nelle rispettive classi delle scuole dell'infanzia, del conseguente breve periodo che intercorrerà tra il 10 marzo e la fine dell'anno scolastico e del fatto che l'esclusione improvvisa probabilmente sarebbe traumatica;
- in considerazione del continuo monitoraggio delle coperture vaccinali e la sorveglianza delle malattie infettive prevenibili da vaccino da parte del SSR (pediatri, medici di medicina generale, servizi di sanità pubblica, strutture di malattie infettive, laboratori di microbiologia);
- preso atto della nota del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin del 3 febbraio 2018, indirizzata all'ANCI, su cui si concorda chiedendo alle famiglie di effettuare le vaccinazioni mancanti e/o prenotare la loro effettuazione presso le Aziende Sanitarie;
- ribadito che comunque sarà dato corso alle procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente, si invitano i responsabili delle scuole dell'infanzia e dei servizi educativi dell'infanzia a non interrompere la frequenza, negli ultimi mesi del corrente anno scolastico, per i minori non vaccinati.

Distinti saluti.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1: indirizzi PEC delle Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia

Allegato 2: Schema riassuntivo delle procedure

IL DIRETTORE DI AREA
Dott. Paolo Pischiutti
f.to digitalmente